



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E
POLITICHE DI SOLIDARIETA'
AREA DI COORDINAMENTO SANITA'
SETTORE SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Dirigente Responsabile: Andrea Leto

Decreto	N° 6612	del 29 Novembre 2005
----------------	----------------	-----------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Allegati n°: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Ulteriori misure di sanità pubblica veterinaria per il controllo sull'influenza aviaria

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 07-12-2005

Strutture Interessate:

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44;

Visto il decreto n. 5748 del 28 ottobre 2005 con il quale al sottoscritto è stato rinnovato l'incarico di Responsabile del Settore Sanità Pubblica Veterinaria;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 "Misure per la lotta contro l'afta epizootica degli animali";

Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria";

Vista la decisione della Commissione 734/2005/CE del 1 ottobre 2005 che istituisce misure di biosicurezza per diminuire il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, provocata dal virus dell'influenza A sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame ed altri volatili in cattività;

Vista la decisione della Commissione 745/2005/CE del 21 ottobre 2005, che modifica la decisione 734/2005/CE;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005, "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 10 ottobre 2005, "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza 26 agosto 2005";

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2005, "Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1074 del 31 ottobre 2005, "Misure di sanità pubblica veterinaria per il controllo e la comunicazione in relazione all'influenza aviaria";

Sentiti il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria, l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

Considerata l'attuale situazione epidemiologica per l'influenza aviaria sul territorio regionale e nazionale;

Preso atto dei risultati dei piani regionali di monitoraggio per l'influenza aviaria;

Considerate le rotte migratorie dei volatili con riferimento particolare ai flussi di selvatici provenienti dall'Asia, dal Mar Caspio e dal Mar Nero;

Vista la mappa delle principali zone umide regionali, trasmessa dal Settore Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria, meccanizzazione agricola, calamità naturali, sistemi irrigui della Direzione Generale Sviluppo Economico e riportata nell'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;

Valutata l'urgenza di adottare tutte le misure idonee ad evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria nel territorio della Regione Toscana, in attuazione di quanto disposto nell'ordinanza ministeriale 22 ottobre 2005

DECRETA

1. Negli allevamenti avicoli all'aperto del territorio regionale, sia rurali che industriali, che si trovano in un raggio di tre chilometri dalle zone umide individuate nell'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e quelli selvatici, e tra anatidi domestici ed altre specie avicole allevate.
A tal fine il pollame domestico deve essere allevato esclusivamente nei locali di allevamento oppure, qualora ciò non sia realizzabile, devono essere attuate le misure di biosicurezza suppletive previste dall'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 22 ottobre 2005 e dalle decisioni della Commissione 734/2005/CE e 745/2005/CE.
2. Su tutto il territorio regionale sono vietate mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentrazione di pollame o altri avicoli.
3. In deroga al divieto di cui al punto 2, il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, può autorizzare, sulla base della valutazione del rischio effettuata dal servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio e sentito eventualmente il parere dell'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, lo svolgimento di mostre, mercati, fiere o di qualsiasi altro concentrazione a carattere locale di pollame ed altri avicoli dandone immediata comunicazione al Settore Sanità Pubblica Veterinaria della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà ed al Ministero della Salute.
Tale deroga non si applica ad anatidi e limicoli.
4. Eventuali modifiche all'Allegato A al presente provvedimento, potranno essere apportate con nota del Settore Sanità Pubblica Veterinaria.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, unitamente all'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18/96.

Il Dirigente
ANDREA LETO

Elenco delle zone umide

- 1) LU 0600 Massaciuccoli
- 2) PI 0100 S. Rossore – Migliarino
- 3) PT 0200 Fucecchio
- 4) LI 0400 Bolgheri
- 5) GR 0100 Scarlino
- 6) GR 0200 Maremma Grossetana
- 7) GR 0400 Orbetello e Burano
- 8) SI 1400 Bassa Val di Chiana